

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1981

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOFFARDI, BISAGNO, FRASNELLI, ABBATE, ALLOCCA, ANDREOLI, ANDREOTTI, BALESTRACCI, BALZARDI, BAMBI, BERNARDI GUIDO, BIANCHI, BONFERRONI, BORTOLANI, BRICCOLA, BRUNI, CACCIA, CAPPELLI, CARLOTTO, CATTANEI, CAVIGLIASSO, CENI, CERIONI, CONTU, CRISTOFORI, DAL CASTELLO, DE CINQUE, DEGAN, DEGENNARO, DELL'ANDRO, DE POI, FALCONIO, FEDERICO, FIORI GIOVANNINO, FIORI PUBLIO, FIORET, FORNASARI, GARAVAGLA, GAROCCHIO, LAGANA, LATTANZIO, LUCCHESI, LUSSIGNOLI, MANCINI VINCENZO, MERLONI, MORO, NAPOLI, PATRIA, PAVONE, PENNACCHINI, PERRONE, PEZZATI, PICCOLI MARIA SANTA, PISICCHIO, PUCCI, RENDE, ROCCELLI, RUBBI EMILIO, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO VINCENZO, SABBATINI, SANGALLI, SCAIOLA, SCOZIA, SEDATI, SILVESTRI, STEGAGNINI, TANTALO, TASSONE, TESINI ARISTIDE, TOMBESI, URSO SALVATORE, VECCHIARELLI, VINCENZI, ZAMBON, ZARRO, ZOLLA, ZOPPI, ZURLO, BENCO GRUBER

*Presentata il 28 agosto 1980*

Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e contro gli infortuni alle casalinghe

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel quadro delle molteplici istanze e rivendicazioni volte a migliorare la condizione femminile, non si può omettere di prendere in considerazione anche la categoria alla quale statisticamente appartiene la maggioranza delle donne italiane: quella delle casalinghe.

Il nuovo diritto di famiglia ravvisa nel lavoro casalingo uno dei modi con cui la donna contribuisce all'andamento economico della vita familiare e alla formazione del relativo patrimonio. A questo giusto, e peraltro recente, riconoscimento non fa riscontro alcuna forma di specifica tutela

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

se non quella accolta nella legge 5 marzo 1963, n. 389 sulla « mutualità pensioni per le casalinghe », successivamente disciplinata dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1964, n. 665.

Istituita sotto la spinta delle richieste dei movimenti e delle associazioni femminili e per fronteggiare, d'altra parte, il proliferare di iniziative di carattere privato con basi tecniche e finanziarie talora precarie, la mutualità pensioni fu oggetto fin dall'inizio di interrogativi e di contestazioni. Essa, infatti, si fonda su principi di natura rigorosamente privatistica di stretta correlazione tra contributi e prestazioni: principi che le assicurazioni sociali obbligatorie avevano superato, in tutto o in parte, fin dal loro sorgere. Di più, questa particolare forma d'assicurazione, doveva rivelarsi sempre più anacronistica in parallelo con l'affermarsi dei principi di sicurezza sociale intesa come obbligo della collettività di garantire a tutti i cittadini un determinato *standard* di vita, al verificarsi di tutta una serie di eventi non dipendenti dalla volontà del singolo. L'andamento delle iscrizioni è il primo sintomo del non gradimento da parte delle interessate della risposta legislativa data alle loro attese e le contribuzioni dal 1967 al 1977 hanno avuto l'evoluzione che qui si evidenzia.

Anno	Iscritte	Contributi
—	—	—
1967 . . .	18.291	437.326.000
1968 . . .	19.006	432.888.000
1969 . . .	19.550	402.999.000
1970 . . .	19.783	361.556.000
1971 . . .	19.900	333.972.000
1972 . . .	19.966	309.820.000
1973 . . .	20.030	290.900.000
1974 . . .	20.079	250.906.000
1975 . . .	20.092	209.646.000
1976 . . .	20.118	200.631.000
1977 . . .	20.141	176.744.000

È chiaro che, secondo la disciplina attuale, la « mutualità pensioni » non ha motivo di esistere, mentre è sempre più sentita ed attuale l'esigenza di una tutela concreta di una categoria che conta ancora milioni di appartenenti.

Occorre tuttavia precisare che un minimo di protezione è giunto, sia pure indirettamente, anche alle casalinghe, quelle almeno dei ceti più popolari, attraverso la pensione sociale. La categoria infatti è fra quelle che più beneficiano di tale provvidenza; le ragioni sono facilmente intuibili.

Ciò non esime, per altro, dal prendere in considerazione l'esigenza di inserire le persone che per loro libera scelta o per varie situazioni familiari si dedicano come attività lavorativa, alle cure domestiche nella propria famiglia, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e contro gli infortuni.

Ci rendiamo conto dei limiti di questa normativa che non riconosce a pieno, né la dignità né la qualificazione della « casalinga », ma tende ad operare una svolta della situazione attuale trasferendo il lavoro della casalinga dalle provvidenze di carattere assistenziale a quelle di diritto « previdenziale » inserendolo nel circuito produttivo.

Infatti la famiglia viene di norma presa in considerazione soltanto come unità di consumo: è un aspetto da non sottovalutare perché una razionale impostazione delle spese è fondamentale per il bilancio della famiglia stessa e dell'intera comunità nazionale.

Ma è necessario far camminare l'idea che la famiglia è anche una unità di produzione e di conseguenza che la casalinga è una lavoratrice. Oggigiorno è noto che statisticamente le donne che lavorano in casa sono considerate tra le forze improduttive. È un concetto profondamente errato.

La casalinga produce una quantità di servizi che costituiscono un contributo non solo per la famiglia ma anche al reddito nazionale: in Italia in particolare dove la donna si sobbarca non solo del lavoro

domestico e della educazione dei figli, ma spesso della cura degli anziani, dei malati, anche a causa di carenze nelle strutture e nei servizi sociali, questo aspetto deve essere rimarcato.

Alcuni anni or sono un interessante studio ha valutato il reddito prodotto dalle casalinghe in 17 mila miliardi, vale a dire a circa un terzo del reddito nazionale, pari - all'epoca - a circa 50 mila miliardi.

Inoltre alcune sentenze in relazione ad incidenti occorsi a casalinghe, hanno cominciato a precisare, ai fini del risarcimento del danno, il valore in termini monetari del loro lavoro compiuto. I pron-

tuari di alcune Assicurazioni lo valutano fino a 350.000 lire al mese e oltre. Vogliamo ricordare infine la Risoluzione del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1976 che impegna i paesi, fra cui l'Italia, a riconoscere il valore economico del lavoro casalingo. Ciò, ovviamente, perché se ne traggano le conseguenze.

Ecco perché crediamo necessario soprattutto operare affinché alle casalinghe sia assicurata una pensione, nel quadro delle assicurazioni sociali obbligatorie, e ciò alla stregua di tutti gli altri lavoratori. Confidiamo pertanto nella sollecita approvazione di questa proposta.

**PROPOSTA DI LEGGE****ART. 1.**

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e contro gli infortuni è estesa alle persone che non prestando attività lavorativa alle dipendenze di terzi od autonoma, ovvero non essendo iscritte in albi professionali e che non siano titolari di pensione diretta derivante da posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per lavoratori dipendenti o nelle gestioni speciali per lavoratori autonomi o nelle forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale, si occupano, senza vincolo di subordinazione, delle cure domestiche nella propria famiglia.

**ART. 2.**

La domanda di cui all'articolo 1 non può essere presentata prima del compimento del venticinquesimo anno di età e non oltre il quarantesimo.

I soggetti coniugati possono presentare domanda prima del compimento del venticinquesimo anno.

**ART. 3.**

Per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, per il versamento dei contributi e per il raggiungimento del diritto alle prestazioni si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni.

**ART. 4.**

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante i seguenti contributi:

1) un contributo base nella misura non inferiore alla 15<sup>a</sup> classe di retribuzio-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ne e contribuzione della Tabella A allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903, maggiorato dello 0,5 per cento sulla retribuzione base, per l'assicurazione infortuni;

2) il contributo dello Stato previsto per la mutualità pensioni dall'articolo 20 della legge 5 marzo 1963, n. 389, in lire due miliardi per ogni esercizio dal 1981.

## ART. 5.

I contributi di cui alla presente legge, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa.

## ART. 6.

L'età minima per il conseguimento della pensione di vecchiaia per le assicurate, a norma della presente legge, è stabilita al compimento del 60° anno. I requisiti minimi di assicurazione e contribuzione per la pensione per vecchiaia sono quelli previsti dall'articolo 9, n. 1 sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Per il diritto alla pensione per invalidità e per i superstiti i requisiti minimi di assicurazione e contribuzione sono quelli previsti per i lavoratori dipendenti.

Ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità si applica l'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, parzialmente modificato dall'articolo 24 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

## ART. 7.

Nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dei Comitati regionali e provinciali è inserita una rappresen-

tante delle casalinghe concordemente designata dalle associazioni femminili più rappresentative.

#### ART. 8.

Ai fini del diritto alle prestazioni dovute dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, valgono le norme di cui al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta si provvede sulla base di una retribuzione media convenzionale stabilita a norma dell'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sull'importo della ventesima classe di retribuzione di cui alla Tabella A allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903.

#### ART. 9.

Sui ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per il rifiuto dell'iscrizione e per i provvedimenti concernenti le prestazioni, decide, in via definitiva, il Comitato provinciale.

I termini per la presentazione dei ricorsi e per la pronuncia del Comitato provinciale sono gli stessi previsti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Per i ricorsi amministrativi in materia di assicurazione contro gli infortuni trova applicazione la normativa prevista dall'articolo 104 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

## ART. 10.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi forza di legge intese a prevedere le procedure mediante le quali sarà attuata la soppressione della gestione « Mutualità pensioni »; le modalità per la gestione ad esaurimento e la valutazione, ai fini della presente assicurazione, dei versamenti effettuati nell'assicurazione facoltativa, volontaria e nella gestione mutualità pensioni, nonché sulla contribuzione figurativa.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Classi di retribuzione	Retribuzione settimanale		Retribuzione base media		Percentuale sulla pensione di lire 196.750	Pari ad anni di assicuraz.	Costo del versamento settiman.
	da	a	settimanale	mensile			
7 . . . . .	17.600	21.000	19.300	83.569	235	118	3.900
8 . . . . .	21.000	24.600	22.800	98.724	200	100	4.608
9 . . . . .	24.600	28.300	26.450	114.528	171	86	5.345
10 . . . . .	28.300	31.900	30.100	130.330	150	75	6.083
11 . . . . .	31.900	35.500	33.700	145.921	135	68	6.811
12 . . . . .	35.500	39.700	37.600	162.808	120	60	7.599
13 . . . . .	39.700	44.100	41.900	181.429	108	54	8.467
14 . . . . .	44.100	48.300	46.200	200.046	98	49	9.337
15 . . . . .	48.300	52.500	50.400	218.232	90	45	10.185
16 . . . . .	52.500	56.700	54.600	236.418	83	42	11.035
17 . . . . .	56.700	60.900	58.800	254.604	77	39	11.884
18 . . . . .	60.900	65.100	63.000	272.790	72	36	12.732
19 . . . . .	65.100	69.300	67.200	290.976	67	34	13.581
20 . . . . .	69.300	74.000	71.650	310.244	63	32	14.480
21 . . . . .	74.000	79.200	76.600	331.678	59	30	15.481
22 . . . . .	79.200	85.000	82.100	355.493	55	28	16.593
23 . . . . .	85.000	91.300	88.150	381.689	51	26	17.815
24 . . . . .	91.300	97.600	94.450	408.968	48	24	19.088

La tabella dimostra come bloccando il versamento per l'assicurazione obbligatoria alla VII classe di retribuzione, l'importo della pensione minima è molto lontano dalla realtà contributiva, anche per gli anni che teoricamente sarebbero necessari per aver diritto a quell'importo di lire 196.750 che è il minimo vigente.

Se poi si tiene presente che il realmente versato per un minimo di 15 anni di assicurazione - sempre con la settima classe - dà una pensione mensile di 23.153 lire ( $19.300 \times 780 \times 0,001538$ ) il contributo dello Stato e del Fondo pensioni lavoratori dovrà essere di lire 173.597 e cioè

maggiore dell'importo che grava sulla spesa pubblica per le pensioni sociali che al 1° gennaio 1981 è di lire 119.850. Inoltre quella integrazione sarebbe (o meglio oggi è, domani forse sarà maggiore) superiore alla pensione per vecchiaia per i lavoratori autonomi che, sempre al 1° gennaio 1981, è di lire 149.600.

La XX classe, che è nella proposta Boffardi, è più aderente e meno onerosa, soprattutto per la spesa pubblica. Se non si vuol scegliere la XX classe, la tabella dà l'opportunità di scelte meno onerose.